

# COMUNE DI BRACIGLIANO

## Provincia di Salerno

### REGOLAMENTO DEL PASCOLO E DELLA TRANSUMANZA DI ANIMALI

#### **ARTICOLO 1**

Il presente Regolamento, *in vigore dal giorno dell'intervenuta esecutività della delibera della sua approvazione, disciplina il pascolo e la transumanza di animali* e ha efficacia per tutte le zone del territorio comunale. Ha come obiettivo *la prevenzione igienico-sanitaria*, la difesa e la conservazione del suolo, la sistemazione idraulico forestale, la prevenzione dei boschi dagli incendi, nel rispetto delle normative sanitarie e con particolare riferimento a quanto disposto dal Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 e successive modifiche ed integrazioni con relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

#### **ARTICOLO 2**

E' vietato il pascolo di bestiame di cui all'art.1 di qualsiasi specie animale per tutto il periodo dell'anno, salvo autorizzazione dell'Ente, che può concedere in godimento dei pascoli comunali agli abitanti del Comune di Bracigliano sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Sulle superfici autorizzate possono ammettersi al pascolo solamente ovini e caprini.

Sarà cura del Comune provvedere annualmente alla individuazione dei comparti da autorizzare al pascolo per consentire la realizzazione di interventi di miglioramento e per favorire la ricostituzione della cotica erbosa mediante riposo periodico o con le ordinarie cure colturali.

Chiunque proprietario di bestiame viene sorpreso a pascolare abusivamente, è denunciato all'Autorità Giudiziaria e *sanzionato in via amministrativa con pagamento da € 250,00 a € 500,00.*

#### **ARTICOLO 3**

Il godimento dei pascoli è di norma riservato ai cittadini che abbiano la residenza nel Comune di Bracigliano da almeno *10* anni e che svolgano come attività esclusiva o prevalente l'allevamento di bestiame

Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Bracigliano ed è assolutamente proibito agli aventi diritto immettere nei propri greggi animali di cittadini non residenti.

In caso di inosservanza si applicherà *la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.*

#### **ARTICOLO 4**

L'adozione dei provvedimenti amministrativi, *anche sanzionatori*, relativi all'attuazione del presente regolamento è *regolamentata ai sensi della Legge n.689/81 e ove ricorrano gli estremi dal codice penale e di procedura penale.*

#### **ARTICOLO 5**

Per gli allevatori residenti nel Comune di Bracigliano il godimento è gratuito fino ad un massimo di 100 capi ovi-caprini aventi oltre 1 anno di età.

Per i capi eccedenti l'onere sarà pari ad Euro 10,00 cadauno da versare sul conto corrente postale n. 15621840 intestato al Comune di Bracigliano.

L'importo di cui al punto precedente sarà annualmente determinato dal Comune con proprio atto deliberativo; in assenza di tale atto si intende confermato l'importo dell'anno precedente.

#### **ARTICOLO 6**

Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono, entro il 31 *dicembre* di ogni anno, presentare apposita domanda al Comune di Bracigliano.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare le generalità complete, il recapito, la data nella quale ha acquisito la residenza in Bracigliano, il numero dei capi di bestiame posseduti e allegare fotocopia dei registri di stalla.

Nella stessa domanda il richiedente dovrà dichiarare di svolgere in via prevalente o esclusiva l'attività di allevatore di bestiame e di obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente regolamento. Qualora l'esercizio del pascolo richiede specifiche strutture per il ricovero degli animali, sia pure a carattere provvisorio o di installazione di strutture trasferibili, gli interessati devono inoltrare istanza al Sindaco con allegati l'ubicazione e le caratteristiche delle opere.

*A pascolo ultimato la zona di stoccaggio dovrà essere ripristinata allo stato primitivo. Tutto ciò anche nel rispetto del successivo art. 13 , terzo comma.*

#### **ARTICOLO 7**

E' fatto assoluto divieto agli allevatori residenti nel Comune di Bracigliano di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune.

L'inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di rigetto della domanda o di revoca della concessione al fidatario inadempiente.

## ARTICOLO 8

Acquisite le domande il Comune, *previo esame delle stesse con il supporto del competente Servizio Veterinario ASL SA2 Distretto 99 con sede a Mercato San Severino nonché del Corpo Forestale dello Stato*, delibera l'elenco degli allevatori ammessi al godimento dei pascoli. L'elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio con l'indicazione del numero di bestiame ammesso al pascolo, della zona di pascolo assegnata ed attestazione del pagamento relativo ai capi in eccedenza. Con lo stesso atto deliberativo il Comune espone le motivazioni di eventuali esclusioni o dinieghi. *La recidiva per due o più infrazioni commesse nello stesso anno comporta l'esclusione dall'elenco annuale degli allevatori ammessi al godimento dei pascoli deliberato dalla Giunta.*

## ARTICOLO 9

A tutti gli allevatori di bestiame ammessi al pascolo sarà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita *autorizzazione prevista dall'art.43 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. n.320/1954* che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti.

L' autorizzazione indicherà le generalità dell'allevatore fidatario, il numero dei capi di bestiame per la quale la fida è concessa, *l'esito degli esami effettuati sugli animali dal Servizio Veterinario*, la zona di pascolo assegnata nella quale dovrà obbligatoriamente rimanere.

## ARTICOLO 10

Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente.

Gli addetti al controllo segnaleranno i nomi dei mandriani negligenti ed incapaci al Sindaco che, ove lo ritenga opportuno, ne proporrà la sostituzione ai fidatari.

E' assolutamente vietato il passaggio con il gregge per il centro urbano. In casi eccezionali di spostamento, dovrà essere richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale, la quale indicherà gli eventuali percorsi *anche alternativi oppure con appositi automezzi di trasporto.*

## ARTICOLO 11

Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento Polizia Veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL. A tal fine il bestiame è soggetto al controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale all'uopo incaricato dal Comune.

## ARTICOLO 12

Il pascolo è vietato:

- a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
- b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione;
- c) su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 5, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale;
- d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;
- e) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di Leggi Statali o Regionali o di provvedimenti del Comune;
- f) sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'amministrazione comunale;
- g) nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale ( dal novellato fino al giovane perticaia ) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50, è altresì vietato il pascolo da quando viene effettuato il taglio di preparazione;
- h) nell'ambito delle superfici boscate interessate da interventi di ricostituzione, per mancanza di percorsi alternativi si rende necessario l'attraversamento di zone boscate, al pascolo, per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà anche le misure da adottare per evitare sconfinamenti degli animali nelle aree.

Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal Responsabile del procedimento all'atto della concessione della fida pascolo.

## ARTICOLO 13

Il pascolo delle capre è sempre vietato nelle zone boscate di proprietà del Comune.

E' vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di danneggiare alberi o di tagliare arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune e di asportare dai terreni adibiti al pascolo fieno, stame e legna.

E' parimenti vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni Comunali, nonché la sosta o il pascolamento di greggi a distanza inferiore a m. 200 da insediamenti abitativi, turistici, sportivi ed aree attrezzate per picnic.

## ARTICOLO 14

Gli aventi diritto al pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità, dei manufatti per l'approvvigionamento idrico e delle strutture.

I fruitori del pascolo non possono effettuare alcun altro intervento senza la preventiva autorizzazione scritta dal Comune.

#### **ARTICOLO 15**

L'Amministrazione Comunale nominerà un Responsabile amministrativo che dovrà assolvere a tutti i compiti connessi all'attuazione del presente Regolamento.

Per l'espletamento di tale funzione, qualora necessario, il Responsabile nominato potrà avvalersi di consulenze esterne e potrà chiedere la collaborazione del personale dell'Amministrazione Forestale. Annualmente il Responsabile può proporre eventuali provvedimenti necessari per una migliore gestione ed utilizzazione delle superfici adibite al pascolo.

#### **ARTICOLO 16**

Resta ferma l'autonoma potestà sanzionatoria degli Organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo ed a qualsiasi violazione al presente Regolamento.

Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all' Autorità Giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento o nelle infrazioni dei fidatari ravviserà gli estremi di reato previsti dal codice penale.

#### **ARTICOLO 17**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative Statali, Regionali anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

#### **ARTICOLO 18**

Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali ed ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

Copia del presente Regolamento è trasmessa al Comando Polizia Municipale di Bracigliano ed al Comando Stazione Forestale di Sarno competente per territorio *nonché all'ASL SA2 Distretto 99 – Unità Operativa Veterinaria con sede a Mercato San Severino.*

#### **ARTICOLO 19**

*Per tutto quanto non contenuto nel presente Regolamento si rimanda al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/2/1954, n.320 e le infrazioni allo stesso Regolamento precitato saranno sanzionate ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 22/5/1999 n. 196 e s.m.i..*